

Impianti: 219 nuove norme UNI nel primo semestre 2008

Il DM 37/2008 riconosce che gli impianti realizzati in conformità alle norme UNI sono a regola d'arte

22/08/2008 - A 18 anni dall'emanazione della Legge 46/90 (ora DM 37/08) sulla sicurezza degli impianti, continua l'impegno dell'UNI sia nella messa a punto e pubblicazione delle norme tecniche che stabiliscono lo "stato dell'arte" in materia, sia nella divulgazione della cultura normativa tra gli operatori attraverso seminari di aggiornamento, indispensabile per una reale crescita professionale del settore.

Per quanto concerne le norme tecniche, il **DM 37/08** conferma i principi della **Legge 46/90** per i quali si stabilisce che gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte e si riconosce che gli impianti realizzati in conformità alle norme UNI soddisfano questo requisito. È un approccio legislativo decisamente innovativo e allineato al cosiddetto nuovo approccio europeo, ovvero la strategia politica che prevede una chiara distinzione e complementarietà dei ruoli tra organismi legislativi, che limitano il loro intervento alla definizione di requisiti essenziali generalmente connessi ad aspetti di sicurezza e incolumità delle persone, e organismi preposti alla normazione volontaria, che stabiliscono gli strumenti normativi (le norme UNI appunto) di attuazione dei principi legislativi. Da cui risulta evidente la grande opportunità per gli operatori di partecipare come protagonisti al processo normativo, per orientarne i contenuti anziché subire a posteriori le decisioni prese dai propri concorrenti.

Solo nel primo semestre 2008 sono state 219 le nuove norme pubblicate dall'UNI nel settore dell'impiantistica: 34 riguardano i principi generali di progettazione, esecuzione, installazione e manutenzione degli impianti, 23 riguardano le attrezzature e la strumentazione, 62 sono sulla componentistica, mentre le rimanenti coprono argomenti di carattere generale comunque riconducibili al campo di applicazione della legge. Gli impianti trattati sono tutti quelli oggetto del DM 37/08 (ad eccezione di quelli elettrici), quindi idrosanitari, a gas, antincendio, di sollevamento, riscaldamento e climatizzazione. In totale, le norme UNI sugli impianti sono più di 1600 e offrono pertanto a tutti gli operatori (installatori, progettisti, produttori di sistemi e di componenti) un completo quadro di riferimento per soddisfare i requisiti di legge e anche per tutelarsi da eventuali controversie post-intervento, assicurando la conformità allo stato dell'arte.

Principali norme pubblicate nel primo semestre 2008.

Per quanto concerne, invece, l'attività divulgativa, anche nel 2007 si è tenuta la serie di seminari di aggiornamento professionale, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che hanno visto la partecipazione di diverse centinaia di operatori interessati ad investire la propria professionalità nell'aggiornamento normativo. Grazie al patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, questi corsi prevedono la partecipazione gratuita e la distribuzione, altrettanto gratuita, dei manuali contenenti le principali norme sulle diverse tipologie di impianto di volta in volta considerate.

Ci sono pertanto le migliori condizioni per tutti gli attori, non solo installatori, professionisti e imprese, ma anche organismi di normazione e istituzioni, per assicurare la crescita continua del settore dell'impiantistica, non solo dal punto di vista economico, ma con lungimiranza dal punto di vista delle competenze e delle conoscenze normative.

Fonte: www.uni.com

Compravendite senza certificato energetico: pubblicata la legge

La manovra cancella anche l'obbligo di allegare ai contratti la dichiarazione di conformità degli impianti

25/08/2008 - È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto scorso la **legge n. 133 del 6 agosto 2008** recante "Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria."

Atti di compravendita senza certificazione energetica

L'articolo 35 ha cancellato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l'obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del **Dlgs 192/2005**. con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. Dall'entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l'obbligo di redigerlo, previsto dall'art. 6 del Dlgs 192/2005.

Atti di compravendita o di locazione senza dichiarazione di conformità degli impianti

È stato cancellato l'obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la "dichiarazione di conformità" degli impianti, previsto dall'articolo 13 del **DM 37/2008** relativo all'installazione degli impianti all'interno degli edifici. È previsto, inoltre, che entro il 31 marzo 2009 siano disciplinate le disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, semplificando gli adempimenti per i proprietari di abitazioni e per le imprese; sia definito un sistema di verifiche degli impianti; sia rivista la disciplina sanzionatoria.

Tracciabilità dei compensi dei professionisti

Con l'abrogazione dei commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del DL 223/2006, convertito con modificazioni dalla **Legge 248/2006**, la nuova legge 133/2008 ha cancellato la norma che vietava ai professionisti di riscuotere il pagamento dei compensi in contanti e imponeva loro di tenere un conto corrente dedicato all'attività professionale. La norma del 2006 prevedeva l'obbligo per i professionisti di tenere uno o più conti correnti per gestire i compensi dell'attività e di utilizzare, sopra determinati importi, esclusivamente assegni, bonifici o sistemi di pagamento elettronico. Dal 1° luglio 2008 la soglia oltre la quale sarebbe stato vietato l'uso dei contanti sarebbe scesa a 100 euro.

Inoltre, è stata elevata a 12.500 euro (da 5mila euro) la soglia massima per l'utilizzo del contante e degli assegni trasferibili ed è stata soppressa la disposizione che prevedeva, per ciascuna girata, l'indicazione del codice fiscale del girante; resta invece l'imposta di 1,50 euro per ogni assegno circolare o postale rilasciato in forma libera.

Piano Casa

Via libera infine al Piano Casa del Governo: l'accesso alla casa sarà consentito agli immigrati regolari a basso reddito solo se residenti da almeno dieci anni in Italia o da almeno cinque anni nella stessa regione. Alla realizzazione del Piano potrà essere destinata una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree e immobili non utilizzati. Contrariamente a quanto previsto nel **decreto-legge 112/2008**, nel Fondo istituito ad hoc non confluiranno le risorse stanziata dal precedente Governo con il **DL 159/2007**, cioè quelle destinate ai Contratti di quartiere II, e quelle già impegnate per la costituzione di società di scopo.

La legge 133/2008 è entrata in vigore il 22 agosto scorso.